Protocollo d'Intesa sulla Cooperazione Economica, Scientifica e Tecnica nel settore delle risorse marine tra la Libia e l'Italia

Facendo riferimento al Trattato di Amicizia, Cooperazione e Partenariato, firmato a Bengasi il 30 agosto 2008, il cui articolo 17 recita: "Le due Parti si adoperano per concordare entro breve una intesa tecnica in materia di cooperazione economica, scientifica e tecnologica nel settore della pesca e dell'acquacoltura e favoriscono intese analoghe tra altri Enti competenti dei due Paesi ";

Nella volontà di attuare il "Protocollo d'intesa sulla Cooperazione Economica, Scientifica e Tecnica nel settore delle Risorse Marine", firmato a Roma il 10 giugno 2009 fra i due competenti Ministeri;

Facendo seguito all'incontro in Roma del 15 dicembre 2011 fra il Presidente del Consiglio nazionale transitorio libico Mustafa Abdul Jalil ed il Presidente del Consiglio italiano Mario Monti con cui è stata confermata la validità del Trattato di Amicizia ivi compreso l'art. 17 e gli atti conseguenti;

In considerazione della volontà espressa dal Distretto Produttivo della Pesca - COSVAP e dalla Libyan General Authority for Marine Wealth ad adoperarsi per l'attuazione delle attività di cui al Protocollo d'Intesa nel settore delle Risorse Marine sopra citato;

Facendo seguito alle riunioni svoltesi a Tripoli dal 12 al 19 gennaio 2012 tra il Distretto Produttivo della Pesca – COSVAP, la Regione Siciliana, il Comitato Generale, il Ministero dell'Agricoltura e Pesca e la Libyan General Authority for Marine Wealth, mirante alla cooperazione economica, scientifica, tecnologica nel settore della pesca e della filiera ittica;

Nella volontà di realizzare una fattiva cooperazione nei settori della pesca, dell'acquacoltura e delle attività della filiera ittica, con i seguenti obiettivi:

- Sfruttamento comune e sostenibile delle risorse ittiche nelle acque libiche, al fine di conseguire un beneficio reciproco.
- Cooperazione ed avvio di investimenti comuni (italiani e libici) in materia di:
    a) Risorse Marine: Studio e Pesca in acque profonde (250-1000 m.);
    b) Acquacoltura;
    c) Lavorazione, Trasformazione, Commercializzazione di pesci, crostacei, molluschi e Spugne;
    d) Costruzione e Manutenzione di unità di pesca;
    e) Sviluppo e Miglioramento dei Porti di pesca libici;
    f) Formazione, Ricerca, Innovazione, e Trasferimento tecnologico;
    g) Creazione di un distretto della pesca in Libia.

A questo proposito,

La Libyan General Authority for Marine Wealth
e
il Distretto Produttivo della Pesca - COSVAP,

in questa sede denominate "le Parti", si impegnano ad agevolare e facilitare gli interessi comuni come segue:

Art. 1 - CAMPI DI COOPERAZIONE

a) **Pesca**

- Creazione di una Società Mista (Joint Venture) nel settore della pesca in acque profonde (250-1000 m.) fra operatori libici e italiani;
- Sarà avviato un dettagliato studio di valutazione degli stock, di identificazione delle specie, delle zone di pesca e dell'accertamento delle quantità che possono essere pescate in modo razionale attraverso l'impiego di ricercatori libici e italiani;
- Attività di pesca con equipaggi misti, secondo modalità e condizioni da concordare fra le parti.

b) **Acquacoltura**

- Le parti si impegnano a sviluppare l'attività di allevamento ittico attraverso le facilitazioni di progetti in località che verranno scelte dalle parti, lungo la costa libica ivi compresi i fondovalle e le foci, le terre basse e gli acquitrini salmastri e le acque interne. In particolare si prenderanno cura della direzione e gestione di strutture già esistenti di allevamenti ittici che saranno indicate dalla parte libica.

c) **Lavorazione, Trasformazione e Commercializzazione dei Pesci, Crostacei, Molluschi, e trattamento delle Spugne di mare**

La Parte libica faciliterà le procedure amministrative e tecniche per le joint ventures o per gli investitori italiani per avviare progetti in questi settori con capacità sufficienti a coprire i fabbisogni del mercato libico e l'esportazione.
In particolare si ritiene utile:

- Ristrutturare impianti di lavorazione non utilizzati, oltre che realizzare nuove strutture produttive quali impianti di inscatolamento di tonno, di sardine, sgombri e farina di pesce;
- Realizzare impianti di congelazione, surgelazione e trattamento del pesce fresco e congelato a bordo, ed in generale Centri per la preparazione, il confezionamento e la conservazione dei pesci per il mercato interno e per l'esportazione di crostacei e molluschi;
- Realizzare un impianto per il trattamento e la lavorazione delle spugne di mare.

La parte italiana si impegna ad apportare tutte le conoscenze necessarie all'ottenimento dei numeri identificativi CE per l'esportazione nei mercati europei.

d) **Costruzione e Manutenzione di unità di pesca**

- La parte libica faciliterà le procedure amministrative e tecniche per le Joint Ventures e per gli investitori italiani per la creazione di cantieri navali, impianti per la costruzione, manutenzione, riparazione, carico e scarico e rimessaggio delle navi da pesca in porti e luoghi che saranno stabiliti dalle parti, secondo le indicazioni del Comitato di cui al successivo art. 5.

e) **Sviluppo e miglioramento dei porti di pesca libici**

- Le parti si impegnano a realizzare una mappatura dei porti a vocazione peschereccia lungo la costa libica, al fine di verificarne le criticità ed indicare attraverso specifici studi di fattibilità le potenzialità e di ricercare il possibile e razionale impiego attraverso la progettazione e la realizzazione di strutture ed infrastrutture idonee a migliorare il sistema produttivo ittico in Libia, quali cantieri navali, scali di alaggio e rimessaggio, mercati ittici, servizi, depositi, etc., conformemente agli standard internazionali.

f) **Formazione del personale, Ricerca, Innovazione e Trasferimento tecnologico**

- La parte italiana si impegna ad avviare l'addestramento di cittadini libici in materia di pesca, acquacoltura, trasformazione, cantieristica, officine tecniche, etc. attraverso percorsi formativi su navi da pesca italiane e presso gli impianti di produzione delle imprese del Distretto Produttivo della Pesca – COSVAP;
- Formazione post laurea per i ricercatori libici nei settori della pesca, acquacoltura, cantieristica, biologia marina, oceanografia ed altre discipline afferenti al mare, all'inquinamento marino, alla sicurezza alimentare, fitosanitaria ed alla ricerca subacquea, presso Università, Enti ed Istituti di ricerca italiani membri dell'Osservatorio Mediterraneo per la Pesca: organo scientifico della parte italiana e della Regione Siciliana.

Art. 2 – Studio e possibilità di Pesca

a) Le zone di pesca, le date, durata, quantità, specie e numero di navi da pesca italiane e libiche impiegate dalla joint venture di cui all'art. 1 saranno determinate in base ai risultati degli studi di valutazione degli stock da condursi in comune da entrambe le parti con la collaborazione del Centro Studi di Biologia Marina (MBRC) di Tajoura, dell'Istituto per l'Ambiente Marino e Costiero del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IAMC - CNR) e di altri Istituti di ricerca dell'Osservatorio Mediterraneo della Pesca, in conformità con le legislazioni libica e italiana, regionali ed internazionali.

Tuttavia, al fine di limitare gli sconfinamenti in acque libiche e in attesa di arrivare ad una valutazione oggettiva delle possibili catture sostenibili, si prevede di avviare immediatamente la costituzione della società mista (joint venture) fra soggetti ed enti indicati dalle parti con 30 pescherecci appartenenti ad armatori del Distretto Produttivo-COSVAP per la pesca demersale a strascico, in acque profonde da 250 a 1000 metri, per la cattura di crostacei e pesci. Tale apporto di natanti in Libia avverrà con gradualità, secondo le indicazioni del Comitato Misto di cui al successivo art. 5.
Inoltre sarà studiata dalle Parti la modalità di avviare progetti di cooperazione nel campo della pesca pelagica e della pesca del tonno nel rispetto delle regole imposte dagli organismi internazionali competenti in materia.

Art. 3 - ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA JOINT VENTURE

a) Le Parti si impegnano ad indicare qualificati enti e soggetti per la costituzione e gestione di una società mista (joint venture con capitale misto) attraverso il noleggio/locazione/acquisto di navi da pesca;
b) La Parte libica garantirà la fornitura di gasolio al prezzo libico nazionale. La Parte italiana apporterà tutte le conoscenze e capacità (know how) necessarie per il successo imprenditoriale dell'iniziativa, nel rispetto delle leggi stabilite per la salvaguardia e la tutela del mare;
c) Le competenti Autorità libiche emaneranno un decreto che specifichi l'autorizzazione alla pesca, le modalità secondo cui le navi saranno classificate in relazione alle specie pescate secondo le indicazioni del Comitato di cui al successivo art. 5;
d) Il partenariato nella joint venture sarà su base paritaria al 50% per ciascuno dei due Partners.

Art. 4 - TERMINI E CONDIZIONI PER LA PESCA

In conformità con il principio di una pesca sostenibile previsto dalla legislazione libica e italiana e da tutte le misure e convenzioni regionali e internazionali, le autorizzazioni per la pesca in acque libiche saranno concesse alle unità di pesca appartenenti alla joint venture tra Italia e Libia in base ai seguenti termini e condizioni:

a) L'autorizzazione verrà data a pescherecci in possesso di una regolare autorizzazione di pesca con validità di almeno un anno, emessa dall'Autorità Portuale presso cui la nave è registrata;
b) Le navi da pesca devono essere dotate di VMS e di tutte le apparecchiature tecniche per la sicurezza della navigazione in grado di trasmettere tempestivamente le informazioni al centro di controllo della pesca libico;
c) Il rispetto delle misure di conservazione e di gestione stabilite dalle legislazioni libiche, italiane, regionali e internazionali in materia di conservazione degli stock ittici e dell'ambiente marino e la prevenzione della pesca illegale (INN);
d) Completa copertura assicurativa contro gli infortuni delle navi da pesca, equipaggi, compresi i ricercatori italiani, libici ed i terzi;

e) Si richiede il certificato sanitario per tutti i membri del personale rilasciato dalle competenti autorità italiane o libiche;
f) Le navi devono essere dotate di attrezzature di sicurezza e soccorso secondo gli standard internazionali;
g) Tutte le catture effettuate dai battelli della joint venture saranno sbarcate nei porti libici che verranno concordati, in modo che una certa percentuale stabilita dal Comitato di cui al successivo art. 5 verrà commercializzata a livello locale ed il resto predisposto ad essere esportato in Italia o in altri mercati internazionali.
Tuttavia nella fase di start-up, in attesa dei riconoscimenti agli impianti in Libia dei relativi numeri CE per l'esportazione in Europa, il Comitato di cui all'art. 5 potrà stabilire metodi e modalità per il trasporto e lo sbarco presso porti siciliani al fine di facilitare la regolare commercializzazione del pescato;
h) Le unità di pesca della joint venture potranno imbarcare osservatori libici e italiani, al fine di verificare le zone di pesca secondo il programma di cooperazione scientifica previsto dal comma a del precedente art. 2.
Il capitano è tenuto a facilitarne il lavoro e riservare loro un trattamento al pari dell'equipaggio quanto ad alloggio ed alimenti;
i) È vietata la pesca in zone diverse dalle zone specificate nelle autorizzazioni rilasciate ai pescherecci, per tutelare l'incubazione e le attività di pesca tradizionali;
j) La validità dell'autorizzazione sarà di tre anni rinnovabile, prendendo in considerazione i periodi di riproduzione di tutte le specie ittiche;
k) L'Autorità libica competente rilascerà l'autorizzazione di pesca alle navi da pesca della joint-venture in base a quanto verrà stabilito dal Comitato Misto di cui all'Art. 5 nel rispetto dei requisiti richiesti dalle Autorità libiche, quali: nome del capitano - nazionalità - nome del peschereccio-porto di provenienza - originale del numero di matricola - strumenti di pesca - attrezzature - porti di partenza e di sbarco.

Art. 5 - COMITATO MISTO

Al fine di dare piena attuazione a ciò che è previsto nel presente accordo, verrà istituito un Comitato Misto così composto:

a) Parte Libica

Cinque (5) qualificati componenti indicati dalla parte libica.

b) Parte Italiana

Cinque (5) qualificati componenti indicati dalla parte italiana.

Questo Comitato si attiva per:
- Il coordinamento tra le Parti nei settori della cooperazione indicati dal presente protocollo;
- Seguire lo stato delle risorse della pesca nelle acque libiche e la valutazione degli stock;

- Facilitare tutte le procedure relative alle attività di pesca e degli investimenti comuni;
- Seguire e valutare i risultati della cooperazione con stesura dei rapporti per le Autorità di entrambe le parti;
- Revisione e studio di quanto venga richiesto da entrambe le Parti (sanzioni, lamentele... ecc.) e adozione delle misure che in proposito si rendano necessarie;
- Mettere in atto ogni iniziativa utile ad evitare sconfinamenti di navi del Distretto siciliano nelle acque libiche senza un preventivo permesso di pesca da parte delle Autorità libiche.

Il Comitato si riunisce regolarmente ogni sei mesi e ogni qualvolta richiesto da una delle Parti, se necessario.

Art. 6

Le parti si impegnano a ricercare e reperire le risorse necessarie alla realizzazione dei programmi economici, tecnici, scientifici, strutturali ed infrastrutturali previsti dal presente allegato al Protocollo di Intesa sulla cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore delle risorse marine fra la Libia e l'Italia.

Tripoli, 21 gennaio 2012

Giovanni Tumbiolo
Presidente
Distretto Produttivo della Pesca - COSVAP
Mazara del Vallo - Regione Siciliana
ITALIA

Abdul Adim Ali Gareo
Secretary
General Authority For Marine Wealth
LIBIA